

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera numero 30 /2012

della seduta del Comitato Regionale per le Comunicazioni del 9 maggio 2012

OGGETTO

Definizione della controversia G.R. S.r.l./Fastweb S.p.A.

COMITATO

1. Paolo FRANZIA - Presidente
2. Giancarlo SERAFINI - Vicepresidente
3. Franco DEL CAMPO
4. Maria Lisa GARZITTO
5. Paolo PANONTIN

<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
X	
X	
	X
X	
X	

Segretario verbalizzante: Edoardo Boschin

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto appresso:

IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 11 del 2001, ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome, di seguito "Accordo quadro 2008";

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia", sottoscritta a Otranto il 10 luglio 2009 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. e);

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTA l'istanza presentata dalla ricorrente, G.R. S.r.l. (in atti con prot. n. VC/7412/10), con la quale ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. FVG per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb S.p.A.;

VISTA la nota prot. vc/7423/10 del 5 novembre 2010, con la quale il Servizio di supporto alle attività del Co.Re.Com. FVG ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota vc/8250/10 del 3 dicembre 2010 con la quale l'operatore convenuto ha trasmesso nei termini prescritti memoria e documentazione relativa alla definizione in oggetto e la nota vc/8776/10 del 28 dicembre 2010 del Servizio di supporto al Co.Re.Com. FVG con la quale ha rigettato le eccezioni di rito formulate dall'operatore convenuto;

VISTE le note vc/1531/12 e vc/1532/12 di data 1 marzo 2012 con le quali il Servizio di supporto al Co.Re.Com. FVG ha disposto approfondimenti istruttori nei confronti degli operatori Telecom Italia S.p.A. e di Vodafone Omnitel N.V.;

VISTE le note pervenute da Vodafone Omintel N.V. e da Telecom Italia S.p.A., acquisite agli atti, rispettivamente, con prot. vc/1801/12 e vc/1802/12 di data 12 marzo 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG

Via Coroneo 8 - 34133 - Trieste - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - corecom@regione.fvg.it - corecom@certregione.fvg.it

I. Oggetto della controversia e svolgimento istruttorio

La G.R. S.r.l., già intestataria dell'utenza telefonica (codice cliente . . . 3), ha proposto istanza di definizione della controversia nei confronti di Fastweb S.p.A. (di seguito, "Fastweb") lamentando: a) l'impossibilità di migrare verso altro operatore (prima verso Vodafone Omnitel N.V. - di seguito, "Vodafone" e, poi, verso Telecom Italia S.p.A. di seguito, "Telecom"); b) la sospensione arbitraria delle chiamate in entrata sull'utenza intestata alla ricorrente nel periodo marzo-luglio 2010.

In particolare, in sede di istanza introduttiva del procedimento di definizione, la ricorrente, rappresentata dall'avv. Alessandra Devetag, ha dichiarato quanto segue:

- *"Fastweb, operatore che gestisce la linea telefonica del ricorrente, da aprile 2009, nonostante la richiesta di trasferimento da parte di G.R. s.r.l. ad altro operatore rifiuta di rilasciare la linea telefonica impedendo di fatto il subentro dei nuovi operatori (prima Vodafone poi Telecom)";*

- *"Fastweb ha inoltre sospeso arbitrariamente per il periodo marzo-luglio 2010 le chiamate in entrata dai cellulari all'utenza di G.R. s.r.l. con gravissimo danno in quanto la G.R. è esercizio commerciale che non è stato perciò raggiungibile dalla clientela tramite cellulare per ben 5 mesi, nonostante il pagamento regolare del canone mensile da parte del ricorrente".*

Allegava, quindi, copie di due proposte di abbonamento, la prima con Vodafone e la seconda con Telecom sottoscritte, rispettivamente, il 16 aprile 2009 e il 23 marzo 2010, unitamente alle copie di alcuni reclami inviati a più riprese, nel periodo maggio-settembre 2010, nei confronti degli operatori coinvolti.

In relazione alla controversia insorta con Fastweb, la ricorrente esperiva in data 15 ottobre 2010 il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com. FVG con esito negativo *"in seguito alla mancata comunicazione da parte del gestore, nei termini previsti dal regolamento, della volontà di aderire o meno alla procedura conciliativa"*.

Per quanto sopra esposto la ricorrente presentava, quindi, istanza di definizione e contestualmente di provvedimento temporaneo nei confronti di Fastweb chiedendo:

"1. l'immediata liberazione della linea telefonica in oggetto con conseguente possibilità di subentro da parte di nuovo operatore qualora Fastweb non avesse a ciò già provveduto in seguito all'istanza presentata dalla G.R. per l'adozione di provvedimenti urgenti che si deposita unitamente alla presente;

2. condanna di Fastweb all'indennizzo nei confronti del ricorrente per il gravissimo inadempimento nella misura non inferiore a € 10,00 giornalieri a fa data dal mese di maggio 2009 ad oggi;

3. condanna di Fastweb alla rifusione delle spese per la presente procedura ex art. 6 Regolamento CO.RE.COM. come da nota spese allegata, tenuto conto del grave comportamento di Fastweb nella presente procedura, della mancata costituzione nella fase di conciliazione e nella mancata risposta a tutti i solleciti sino ad oggi ricevuti, come da allegata documentazione".

Si costituiva, quindi, Fastweb contestando, in via pregiudiziale, le deduzioni di controparte e, in particolare, l'affermazione circa la mancata costituzione dell'operatore in sede conciliativa; a tal fine, produceva agli atti, il rapporto di trasmissione fax - con esito positivo- comprovante l'avvenuto invio il giorno 8 ottobre 2010 della comunicazione di mancata presenza all'incontro di conciliazione, della proposta transattiva nonché della richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti degli operatori recipienti così come individuabili dalla memoria e dalla documentazione versata in atti dalla G.R. S.r.l..

Fastweb svolgeva, poi, difese anche in punto di merito precisando di aver eseguito correttamente quanto di propria competenza nell'ambito della procedura di migrazione in oggetto; respingeva, quindi, ogni addebito imputando, pertanto, agli altri due operatori coinvolti ogni responsabilità per non aver correttamente eseguito l'attività prevista e volta all'avvio e all'espletamento della procedura di acquisizione della risorsa numerica della G.R. S.r.l..

Più precisamente, Fastweb sosteneva quanto segue:

"Circa l'asserito, presunto e non provato rifiuto da parte di Fastweb S.p.A. a rilasciare la linea telefonica impedendo di fatto il subentro dei nuovi operatori, va precisato che la G.R. S.r.l., come peraltro risulta pacifico tanto dagli scritti difensivi redatti dalla ricorrente, quanto dalla sua stessa documentazione, abbia richiesto ed esclusivamente lo svolgimento della c.d. procedura di migrazione sia con riguardo all'operatore Vodafone che all'operatore Telecom Italia S.p.A.

Stante il tipo di procedura richiesta per il passaggio delle utenze, G.R. S.r.l., inopinatamente, ritiene riferibile a Fastweb S.p.A. il mancato passaggio laddove, in realtà, proceduralmente, detto trasferimento viene demandato all'iniziativa e all'operatività degli altri operatori (c.d. recipient) che nel caso di specie controparte identifica negli operatori Vodafone e Telecom Italia S.p.A.."

Evidenziava, inoltre, che "al solo scopo di andare incontro all'interesse dell'utente, come risposto da ultimo al provvedimento di codesto spettabile ufficio (ndr, del Co.Re.Com. FVG), su esclusiva iniziativa di Fastweb S.p.A., e senza che ciò possa costituire ammissione alcuna circa le circostanze dedotte ex adverso, e senza che ciò fosse dovuto in assenza di manifestazione di recesso da parte della ricorrente e in presenza esclusivamente di domanda formulata ad altri operatori di procedura di migrazione, si è proceduto ad inviare cessazione con rientro a Telecom Italia S.p.A. poiché provveda, stante la totale inerzia di questa e di Vodafone circa l'avvio di altra procedura di migrazione, in via definitiva ad apprendere il numero".

"Quanto lamentato sull'argomento, pertanto, – ha continuato Fastweb – attiene a specifici rapporti contrattuali che l'istante ha inteso instaurare con Vodafone ovvero con Telecom Italia S.p.A. e riguardo ai quali Fastweb è parte terza ed assolutamente estranea. Conseguentemente la presente procedura avrebbe dovuto avere ad oggetto la responsabilità contrattuale di questi due operatori per non aver ottemperato, anche con la loro successiva inerzia, agli obblighi contrattuali piuttosto che riguardare presunte, non provate e soprattutto non richieste, dalla disciplina vigente in tema di migrazione, attività di Fastweb S.p.A., atteso che nell'ambito della migrazione non è l'operatore donating (ossia Fastweb S.p.A.) a dover rilasciare il numero, ma sono i c.d. operatori recipient a dover rilevare accesso di rete e numero di utenza operando idonee e corrette richieste".

Preso atto delle deduzioni dell'operatore convenuto, la ricorrente presentava, quindi, istanze di conciliazione anche nei confronti di Telecom e Vodafone raggiungendo due distinti accordi di transazione, rispettivamente, in conciliazione e in sede di udienza di discussione della controversia.

Da ultimo, in riscontro alla richiesta di approfondimenti istruttori disposta dal Servizio di supporto alle attività del Co.Re.Com. FVG, pervenivano dai predetti operatori ulteriori elementi a chiarimento della vicenda in esame (documentazione acquisita agli atti).

II. Motivi della decisione

Prima di illustrare i motivi della decisione, appare utile evidenziare, innanzi tutto, che la linea telefonica 040.571118 è rientrata in Telecom Italia in data 3 gennaio 2011 sulla base della lavorazione della istanza di provvedimento temporaneo presentata dalla ricorrente ex art. 5 della delibera AGCOM n. 173/07/CONS..

Nel prendere atto delle divergenti prospettazioni riferite al riguardo da Fastweb e da Telecom ("non sembra che il rientro sia avvenuto su istanza del Gestore Fastweb come dallo stesso asserito, tanto che sono presenti almeno tre solleciti effettuati verso la struttura Fastweb da National Wholesale Services Dispute ed Impegni con le Aut. Di rif. nell'ambito della lavorazione della pratica aperta in data 16 novembre 2011 effettuati rispettivamente in data 29/11/2011, 1/12 e 7/12", così Telecom Italia in sede di approfondimenti istruttori), va detto che questo è solo il primo di una serie di aspetti quanto meno controversi che hanno caratterizzato la vicenda in esame.

Come detto, le doglianze avanzate dalla ricorrente nell'ambito dell'instaurato procedimento definitorio riguardano:

- a) la mancata migrazione della linea telefonica n. da Fastweb nei confronti di Vodafone e di Telecom;
b) la sospensione arbitraria delle chiamate in entrata sull'utenza intestata alla ricorrente.

A) Quanto al primo profilo, in ordine al quale la ricorrente rimette all'Autorità l'accertamento di eventuali responsabilità e la conseguente determinazione dell'indennizzo, si osserva innanzitutto, che le schermate delle piattaforme condivise (OLO to OLO) prodotte dall'operatore convenuto e da quelli notiziati sono considerate, a tutti gli effetti, elementi di prova ai fini della valutazione della responsabilità degli operatori nelle diverse fasi delle procedure di migrazione.

Prima di esaminare nel merito la fondatezza di detta doglianza, conviene esporre sinteticamente la procedura di trasferimento delle utenze telefoniche tra operatori (con riferimento alla cd. migrazione) in forza della delibera AGCOM n. 274/07/CONS, procedura che consta di tre fasi:

Fase 1): l'utente chiede il codice di migrazione all'operatore che provvede a fornirglielo. L'utente è tenuto a fornire all'operatore *recipient* il codice di migrazione perché provveda a inserire la richiesta di migrazione nel sistema telematico;

Fase 2): a seguito di avvio della migrazione da parte dell'operatore *recipient*, l'OLO donating effettuerà le necessarie verifiche tecnico/formali;

Fase 3): l'operatore *recipient* provvede, quindi, al passaggio della risorsa numerica sulla propria rete.

Chiarito, in estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento, è necessario esaminare la vicenda in esame partendo dall'apprezzamento di quegli aspetti sicuri e certi nella loro evidenza oggettiva.

E' pacificamente ammesso, in primo luogo, che la migrazione dell'utenza telefonica di cui si discute non sia stata ostacolata da problemi nella comunicazione del codice di migrazione richiesto dal ricorrente in modo corretto, come si evince dalle schermate prodotte che non recano traccia alcuna di bocciatura per causali di scarto per "codice di migrazione errato".

Risulta, poi, pacifico che sono presenti esigenze relative a richieste di informazioni circa il rientro della linea sul cliente G.R. S.r.l. ad iniziare dal novembre del 2008 (il primo modulo di rientro su facsimile Telecom, compilato dal ricorrente, è datato 31 ottobre 2008, acquisito agli atti nell'ambito delle integrazioni istruttorie disposte nei confronti di Telecom stessa).

In atti si rinvenivano, poi, le proposte di abbonamento con Vodafone di data 16 aprile 2009 e con Telecom di data 23 marzo 2010.

Passando ora ad esaminare ad una ad una le singole richieste di migrazione, si riscontra, sulla base delle schermate prodotte dagli operatori coinvolti, che:

1) la prima richiesta di migrazione trasmessa da Telecom di data 26/03/2009 veniva bocciata da Fastweb, effettuate le verifiche formali e gestionali di sua competenza, in data 27/03/2009, con causale rifiuto fase 2 "1" e codice rifiuto fase 2 "10" per "disservizio al cliente per incompletezza dei DN associati all'accesso: servizi ancora attivi", in conformità a quanto previsto dall'Accordo quadro sottoscritto dagli operatori e recepito dalla circolare AGCOM del 9 aprile 2008.

La predetta causale di scarto rilasciata da Fastweb è prevista per le richieste di migrazione di linea multinumero che lasci dei DN attivi con il *donating* senza la risorsa fisica sottostante. La risorsa fisica, essenziale per il *donating* al fine di non dare disservizio al cliente finale, non può essere oggetto di migrazione verso il *recipient*.

Correttamente, quindi, Fastweb ha bocciato la prima richiesta di migrazione. Se ne ha conferma riscontrando che la seconda richiesta di migrazione (e così le successive) inoltrata dal *recipient* Vodafone il 23 aprile 2009 – in esecuzione della proposta di abbonamento firmata dalla ricorrente in data 16 aprile 2009 con il predetto operatore - reca in Directory 2 un secondo numero telefonico associato alla risorsa (:).

2) Fastweb validava la seconda richiesta di migrazione (la prima notificata dall'operatore Vodafone) il 24 aprile 2009 nella cd. *fase 2, "annullata" per "sessione scaduta"*.

A detta di Fastweb, la migrazione non sarebbe proseguita per responsabilità di Vodafone che non avrebbe avviato la c.d. *fase 3* determinando il fallimento della stessa procedura (la schermata prodotta da Fastweb non reca evidenze di tracciatura del record *"dettaglio stato richiesta fase 3"*, mentre in sede di approfondimenti istruttori Vodafone rinvia ad una schermata di richiesta *"scartata"* da Telecom in fase 3).

In ogni caso, non si rinvencono profili censurabili a carico di Fastweb nell'ambito di detta richiesta.

3) Quanto alla terza richiesta di migrazione (la seconda inoltrata dal *recipient* Vodafone il 17 dicembre 2009), veniva validata da Fastweb il 18 dicembre 2009 nella cd. *fase 2*. Si osserva che la schermata prodotta da Fastweb indica nei rispettivi campi: *"stato richiesta: annullata"*, *"dettaglio stato richiesta fase 2: sessione scaduta"*, *"dettaglio stato richiesta fase 3: Techcomm nok"*.

Dalle schermate prodotte da Vodafone e, soprattutto, da Telecom, risulta che la conferma del mancato perfezionamento del richiesto passaggio OLO-OLO si ricaverebbe dalla risposta fornita dal competente Settore Wholesale: *"Riguardo al dn in pitagora risulta un ordine di cessazione migrazione olo olo rifiutato e annullato dac 08/02/2010 sovrascrittura non avvenuta - espletamento ko migrazione da ull a np"*.

Anche in questo caso, non si rinvencono profili censurabili a carico di Fastweb nell'ambito di detta richiesta.

4) Circa le successive richieste di migrazione, tanto di Telecom inviata il 13 aprile quanto di Vodafone, inviata ancora in data 23 aprile 2010, risulta dalle schermate prodotte che le stesse sono state bocciate da Fastweb in *fase 2* con il medesimo codice (causale rifiuto fase 2 codice rifiuto fase 2 motivo rifiuto fase 2 *"Cliente in cessazione o cessato"*).

Sul punto Fastweb precisa che *"per quanto risulta, avendo la società ricorrente conferito mandato a due compagnie telefoniche distinte ad eseguire la procedura di migrazione, senza poi, per quanto possibile sapere, revocare uno dei due gestori, gli stessi, come risulta dalla documentazione che si produce, non hanno fatto altro che ostacolarsi vicendevolmente"*.

Ora, due sono gli aspetti incontrovertibili.

Il primo è che il 29 aprile 2010 Vodafone ha provveduto a contattare il cliente per verifiche sulla attivazione dell'utenza 040.571118 apprendendo, in tale occasione, che lo stesso intendeva recedere.

Altro aspetto controverso è che Telecom non ha, in effetti, formalizzato analoga richiesta di rientro con codice di migrazione (sul punto, Fastweb e Telecom forniscono versioni concordanti).

Ciò che non convince, però è la ricostruzione di Fastweb che ipotizza un continuo ostacolarsi di Telecom-Vodafone nella vicenda migratoria in esame, non fosse altro per la tempistica con cui le relative richieste sono state respinte.

All'opposto, non si potrebbe, invece, escludere che proprio il passaggio OLO-OLO richiesto e mai perfezionato possa aver reso la risorsa non correttamente assestata ad OLO Fastweb (o risorsa non disponibile al passaggio) che, non avendo disposto per la riattivazione del contratto, avrebbe determinato l'impossibilità di migrare verso altri operatori.

Ora, al di là delle predette ipotesi, resta il fatto che le procedure di migrazione prevedono che il *donating* possa rifiutare in fase 2 una richiesta di migrazione con causale di scarto *"cliente in cessazione o cessato"*.

Ma poiché tale causale va utilizzata esclusivamente nei casi di cessazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS ovvero per quella specifica procedura di cessazione, su richiesta di un cliente, di un servizio intermedio di accesso, attraverso la quale il *donating* restituisce il controllo delle risorse della rete di accesso all'operatore notificato, si ritiene che Fastweb avrebbe dovuto chiarire le ragioni dell'utilizzo di detta causale non limitandosi ad invocare *sic et simpliciter* la responsabilità di un terzo operatore.

Da ultimo, appare degno di censura il comportamento di Fastweb che non ha inteso fornire risposta alcuna ai due reclami scritti inoltrati dalla ricorrente, il primo ancora a maggio 2010 e il secondo a settembre 2010.

B) Quanto al secondo profilo inerente la lamentata sospensione arbitraria per il periodo marzo-luglio 2010 delle chiamate in entrata dai cellulari all'utenza di G.R. S.r.l., non si può non notare che il periodo del lamentato disservizio (marzo-luglio 2010) coincide, per buona parte, con quello nel quale si è determinata l'impossibilità della migrazione verso altro operatore.

Si ritiene, tuttavia, di non accogliere la domanda della ricorrente non solo perché generica e indeterminata ma anche appare perché è difficilmente dimostrabile, in ipotesi, un nesso di causalità tra l'impossibilità di migrare (per risorsa non correttamente attestata o deconfigurata da Olo Fastweb) e il malfunzionamento della linea sulle chiamate in entrata dai cellulari.

CONSIDERATO che la disamina della vicenda qui riportata è finalizzata esclusivamente alla risoluzione, in via amministrativa, della controversia, con espressa salvezza di ogni ulteriore ed eventuale rilevanza in altra sede;

CONSIDERATO che la società Fastweb è ritenuta responsabile della mancata migrazione del numero della ricorrente per le ragioni richiamate nella parte motivazionale del presente provvedimento limitatamente al periodo compreso tra il 16 aprile 2010, data di completamento della verifica gestionale da parte di Fastweb sulla prima richiesta di migrazione di Telecom bocciata in fase 2 con causale rifiuto fase 2 codice rifiuto fase 2 motivo rifiuto fase 2 "Cliente in cessazione o cessato" e il 15 novembre 2010 (data di emissione del relativo provvedimento di temporaneo) per complessivi 213 giorni;

RITENUTO, altresì, di poter applicare per il computo dell'indennizzo i parametri stabiliti dalla delibera n. 73/11/CONS, Allegato A, che, seppure non applicabile *ratione temporis* al caso di specie, è da ritenersi possa essere validamente considerata come criterio orientativo utile a guidare la discrezionalità del decisore nella determinazione, in concreto, di un indennizzo che possa dirsi equo, in quanto rispondente ai canoni di proporzionalità e adeguatezza;

RITENUTO, per la precisione, di considerare il parametro indennitario previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 12, comma 2, del citato Regolamento, pari, quindi, a € 10 *pro die* per un totale di € 2.130,00 (duemilacentotrenta/00), tenuto conto che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

RITENUTO, sempre le ragioni sopra richiamate, di rigettare la richiesta relativa all'indennizzo per l'asserita sospensione arbitraria del servizio nel periodo marzo-luglio 2010;

RITENUTO, infine, che, per quanto concerne le spese di procedura, sia equo liquidare, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della delibera n. 173/07/CONS, in favore della parte istante l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00);

VISTA la nota prot. vc/2315/12 di data 27 marzo 2012 con la quale è stata trasmessa al Comitato la relazione del Responsabile del Procedimento e la proposta di decisione, formulata ex articolo 19 della delibera AGCom n. 173/07/CONS;

UDITA la relazione del Commissario delegato Avv. Paolo Panontin;

DELIBERA

1. La società Fastweb S.p.A., in accoglimento parziale dell'istanza formulata dalla G.R. S.r.l., è tenuta, in favore della stessa, a disporre, mediante assegno o bonifico bancario:

a) la somma di € 2.130,00 (duemilacentotrenta/00) a titolo di indennizzo per la mancata migrazione del numero della ricorrente limitatamente al periodo compreso tra il 16 aprile 2010, data di completamento della verifica gestionale da parte di Fastweb, e il 15 novembre 2010 (data di emissione del relativo provvedimento di temporaneo) per complessivi 213 giorni, con la precisazione che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate degli interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di

definizione della controversia sino al soddisfo.

2. La società Fastweb S.p.A. è tenuta, altresì, a liquidare alla ricorrente, tramite assegno o bonifico bancario, l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) quale rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l'esperimento del tentativo di conciliazione e per lo svolgimento della presente procedura ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della delibera AGCom n. 173/07/CONS.

3. E' rigettata la domanda di indennizzo relativa alla lamentata sospensione arbitraria per il periodo marzo-luglio 2010 delle chiamate in entrata dai cellulari all'utenza di G.R. S.r.l., per le ragioni esposte in motivazione.

4. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5, della delibera AGCom n. 173/07/CONS e dall'articolo 11, comma 4, della delibera AGCom n. 179/03/CSP.

5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera AGCom n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come previsto dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

6. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. FVG, assolvendo, in tal modo, ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

7. La Fastweb S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare al Co.Re.Com. FVG l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

8. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

9. Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Edoardo BOSCHIN

IL PRESIDENTE

Paolo FRANCA

IL COMMISSARIO RELATORE

Avv. Paolo PANONTIN